

le 63814



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

07454/03

TRIBUNALE
CAMPIONE CIVILE
26/4/1986
B - N. 5
Tributaria

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto
Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - R.G.N. 8155/99
- Dott. Nino FICO - Consigliere - Cron. 1668h
- Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere - Rep.
- Dott. Eugenia MARIGLIANO - Rel. Consigliere - Ud. 29/11/02
- Dott. Giuseppe MARINUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 63814

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

SEZ. 50

- ricorrente -

contro

PALAZZO MARIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 272/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 31/12/98;

2002

4375

udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Eugenia
MARIGLIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato
CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso

per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso n. 8155 del 1999

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di rettifica n. 5090012 del 1994, l'Ufficio IVA di Salerno accertava a carico di Palazzo Maria una maggiore imposta di £. 5.653.000 rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione I.V.A. del 1988; avverso detto accertamento l'interessata adiva con ricorso la C.T.P. di quella città, sul presupposto che, poiché era stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi della l. n. 413 del 1991, restava precluso per l'Ufficio il potere di procedere all'accertamento, peraltro notificato fuori termini.. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.

In sede di discussione l'Ufficio accertatore sosteneva l'invalidità dell'istanza di condono e, conseguentemente, l'applicazione della proroga del termine per l'accertamento previsto dalla stessa legge.

La C.T. adita, con sentenza del 6 giugno 1995, rigettava il ricorso, ritenendo la domanda di condono invalida e la rettifica dell'Ufficio tempestiva ex art. 43 DPR n. 600 del 1973.

Avverso detta decisione proponeva appello la contribuente, contestando il fatto che il collegio giudicante avesse ritenuto invalida la dichiarazione integrativa, nonché l'applicabilità dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973 anziché dell'art.57 DPR n.633 del 1972.

La C.T.R. della Campania, dopo aver rilevato l'equivoco in cui era incorso il giudice di primo grado che aveva confuso la normativa delle imposte dirette con quelle indirette, giudicava intempestiva la notifica dell'accertamento, ritenendo che l'Ufficio avrebbe potuto procedere all'accertamento, usufruendo della proroga biennale prevista dalla legge, solo se avesse preliminarmente contestato alla contribuente l'invalidità della domanda di condono, mettendo la stessa nelle condizioni di difendersi. Accoglieva, pertanto, l'impugnazione, con sentenza pronunciata l'11 dicembre 1998.

Avverso detta decisione l'Amministrazione finanziaria dello Stato propone ricorso per cassazione, articolando un'unica censura. Palazzo Maria non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 57, secondo comma, l. n. 413 del 1991 in relazione agli artt. 62 d.lgs. n.546 del 1992 e 360, primo comma, n.3, c.p.c. per avere la C.T.R. della Campania accolto l'impugnazione sull'erroneo presupposto che, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa a norma dell'art.49 l. n. 413 del 1991, l'Ufficio, ove avesse ritenuto invalida tale dichiarazione, avrebbe dovuto provvedere alla sua reiezione con provvedimento da comunicare all'interessata e, solo dopo detto adempimento, avrebbe potuto riacquistare il potere impositivo e procedere all'accertamento in rettifica, usufruendo della proroga biennale prevista dall'art.57, comma secondo, l. n. 413 del 1991, restando, peraltro, irrilevante la confusione fatta dal primo giudice tra le norme che disciplinano i termini per l'accertamento delle imposte dirette (art.43 DPR n.600 del 1973) con quelle relative ai termini per gli accertamenti dell'I.V.A.(art.57 DPR n.633 del 1972).

Il motivo merita accoglimento.

E' indubbio che la legge 30 dicembre 1991, n.413, concernente il condono tributario, sia una legge speciale e, come tale, prevale sulla normativa generale; pertanto, nell'ambito della materia da essa disciplinata può farsi ricorso soltanto alle norme in essa contenute. Ciò premesso, come giustamente rilevato da parte ricorrente, né l'art. 49, né altre disposizioni della legge n. 413 del 1991 prevedono l'obbligo dell'Ufficio finanziario di emanare e di comunicare al contribuente uno specifico provvedimento di reiezione della dichiarazione integrativa quando questa sia ritenuta invalida; sicchè la C.T. R. non poteva porre a carico dell'Ufficio IVA un'attività tanto gravosa, ove si pensi all'alto numero di contribuenti che presentarono detta dichiarazione in base alla legge

